



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO, GIARRUSSO,
SANTANGELO e GAETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2017

Modifica all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di applicazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette ad ambasciate e consolati italiani all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese si è preoccupato fin dagli anni Sessanta di emanare normative che potessero garantire il diritto al lavoro anche alle persone con disabilità: la legge n. 482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), la legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali), la legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e, infine, la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Quest'ultima dispone, in particolare, che «i datori di lavoro pubblici e privati» sono tenuti ad avere alle loro dipendenze determinate quote di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette.

Nonostante il carattere generale della disposizione, ambasciate, consolati e rappresentanze permanenti all'estero, pur costituendo indubbiamente «datori di lavoro pubblici» non applicano la citata disciplina.

Nel merito della disciplina delle assunzioni del personale a contratto all'estero, invero, occorre osservare come la stessa sia regolata dal decreto ministeriale n. 032/655 del 16 marzo 2001 (Procedure di selezione ed assunzione di personale a contratto). Ebbene, in tale decreto, così come nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si fa il ben-

ché minimo accenno all'obbligo di assunzione di personale appartenente alle cosiddette categorie protette. Tale deroga rischia di configurarsi come un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di persone che, appartenenti alle categorie protette, non possono accedere alle cariche lavorative presso le ambasciate ed i consolati italiani all'estero. Allo stesso modo, da un altro punto di vista, tale deroga potrebbe risultare come una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale per quei soggetti, enti pubblici, organizzazioni sindacali, organizzazioni senza scopo di lucro o aziende ed enti privati che, laddove abbiano più di 15 dipendenti, vengono identificate dalla legge n. 68 del 1999 come soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità, quando, viceversa, a parità di condizioni ambasciate e consolati italiani risultano esonerati da tale obbligo.

Allo scopo di sanare tali disparità, il presente disegno di legge opera una modifica dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 volta a specificare che le disposizioni circa le assunzioni obbligatorie nelle quote previste dalla vigente normativa si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e che il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Per tali enti il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi».

